Per quanto riguarda la consegna di linee affittate di banda vocale di qualità ordinaria o speciale, i tempi di consegna più lunghi si sono registrati in Irlanda, dove la situazione si è di fatto deteriorata rispetto all'anno scorso per le linee di qualità ordinaria. Si sono verificati miglioramenti significativi nei Paesi Bassi e in Austria, sebbene questi due paesi registrino tuttora, con Spagna e Germania, periodi di consegna fra i più lunghi per le linee nazionali. Riguardo alle linee da 64 kbit/s, la Germania accusa i tempi di consegna più lunghi (90 giorni), mentre all'estremo opposto si situa la Francia (21 giorni). Le autorità francesi hanno inoltre dichiarato di aver introdotto nel 2001 un nuovo regime che prevede la consegna in 14 giorni. In Germania, ad integrazione delle azioni già intraprese in materia di tariffe, nel maggio 2002 l'ANR ha deciso di fissare limiti di tempo vincolanti per la consegna di linee affittate in questa categoria e di linee da 2 Mbit/s.

Per le linee da 2 Mbit/s, che sono un prodotto fondamentale per lo sviluppo della concorrenza nell'accesso locale ad alta velocità, i tempi di consegna non sono diminuiti significativamente dall'anno scorso e continuano ad essere molto lunghi in Germania (168 giorni) rispetto a quelli relativamente brevi riscontrati in Lussemburgo e in Grecia. La situazione delle linee affittate di maggiore capacità è più difficile da valutare perché alcuni Stati membri non sono stati in grado di fornire informazioni sulle varie categorie di linee fornite; in alcuni casi ciò è dovuto al fatto che, non essendo stati designati operatori con notevole potere di mercato, non vi è obbligo di riferire.

Nel valutare le prestazioni relative degli Stati membri in termini di tariffazione e tempi di consegna delle linee affittate, si possono individuare diversi esempi di "migliori pratiche". L'operatore storico danese ha costantemente praticato i prezzi più bassi per diverse categorie di velocità e di distanze di linee affittate e dovrebbe pertanto fungere da modello per altri paesi. Per quanto riguarda i tempi di consegna, sebbene la Finlandia e il Regno Unito (Kingston) abbiano ottenuto buoni risultati per diverse categorie di linee, il Belgio risulta essere il paese con i migliori tempi di consegna di linee affittate. Infine, pur persistendo gravi problemi relativi ai tempi di consegna, l'Irlanda pare disporre dell'accordo sulla qualità del servizio (SLA) più efficace e completo relativo all'operatore storico, il quale ha anche istituito un sistema molto apprezzato di monitoraggio online degli ordinativi.

4.7. Numerazione

4.7.1. Selezione e preselezione del vettore

I servizi di selezione e preselezione del vettore dovevano essere disponibili in tutti gli Stati membri entro il 1° gennaio 2000, eccetto nei paesi che avevano ottenuto una proroga.

La selezione e la preselezione sono disponibili per tutte le chiamate di numeri geografici da apparecchi fissi, salvo in Germania per le chiamate urbane. Le norme legislative sono già state adottate; una procedura di infrazione è tuttora in corso. La Grecia gode di una proroga fino al 1° gennaio 2003. Le chiamate dirette a numeri non geografici possono essere effettuate con selezione e preselezione del vettore in sette Stati membri.

L'attuazione del servizio di selezione del vettore non sembra porre problemi di rilievo in nessuno Stato membro.

L'attuazione del servizio di preselezione del vettore appare invece assai più delicata in tutta l'UE. In quasi tutti gli Stati membri, i nuovi operatori protestano contro le campagne tese a recuperare i clienti perduti orchestrate dagli operatori storici. Si tratta di azioni promozionali rivolte a clienti che hanno optato recentemente per il servizio di preselezione del vettore. I nuovi operatori si lamentano inoltre del fatto che nel dar vita al servizio di preselezione del vettore la divisione dell'operatore storico che opera nel settore della vendita al dettaglio spesso utilizza dati privilegiati sui

clienti messi a sua disposizione dalla divisione "rete" dello stesso operatore storico. Per limitare questa pratica, l'ANR spagnola (CMT) ha adottato una decisione che vieta, per un periodo di quattro mesi, agli operatori che hanno perso un cliente perché questo ha optato per la preselezione di un altro vettore di intraprendere azioni volte a recuperare tale cliente.

Numerosi nuovi operatori chiedono inoltre che sulla bolletta dell'operatore storico figurino le chiamate effettuate mediante preselezione del vettore, per eliminare la barriera all'ingresso nel mercato costituita dalla "doppia fatturazione" ai clienti.

La selezione e la preselezione del vettore si sono rivelati strumenti utilissimi per sviluppare la concorrenza in tutti gli Stati membri, sebbene in Finlandia la preselezione del vettore non abbia contribuito alla concorrenza a livello locale. Dopo aver avviato numerosi procedimenti di infrazione, la Commissione è oggi complessivamente soddisfatta del livello di attuazione dei servizi di selezione e preselezione del vettore nell'UE.

4.7.2. Portabilità del numero

La portabilità del numero fisso doveva essere introdotta entro il 1° gennaio 2000 in tutti gli Stati membri che non avessero ottenuto una proroga.

La portabilità dei numeri fissi è disponibile in tutta l'Unione europea, eccetto in Francia per alcuni numeri non geografici e in Lussemburgo per tutti i numeri non geografici. La Grecia gode di una proroga fino al 1° gennaio 2003. Alcuni Stati membri hanno ottenuto ottimi risultati in materia di portabilità del numero. A metà 2002 il Regno Unito aveva portato quasi 4 milioni di numeri fissi, il Belgio 413.700, i Paesi Bassi 363.300, la Spagna 327.250 e la Danimarca 364.000. Negli altri paesi i numeri portati sono meno di 100.000.

La portabilità del numero mobile non è obbligatoria ai sensi del quadro normativo attuale ma lo diventerà con il nuovo quadro. La portabilità del numero mobile attualmente è offerta in otto Stati membri, con un'adesione particolarmente alta nel Regno Unito (1,6 milioni), in Spagna (530.000), nei Paesi Bassi (250.000) e in Danimarca (214.000).

I nuovi operatori di diversi Stati membri criticano il costo della portabilità dei numeri considerandolo un ostacolo allo sviluppo della loro offerta commerciale. Spesso i clienti non sono disposti a pagare l'intero importo necessario per trasferire un numero e sono gli stessi concorrenti a farsi carico di una parte di esso. Sebbene il prezzo sia fissato dall'ANR secondo il principio dell'orientamento ai costi, a giudizio dei nuovi operatori è tuttora eccessivo.

4.8. Contabilità dei costi e separazione contabile

Ai sensi del diritto comunitario, le ANR devono garantire che i sistemi di contabilità dei costi degli operatori notificati (generalmente operatori storici) siano adeguati per applicare i principi tariffari previsti dalle direttive, in particolare in materia di trasparenza e di orientamento ai costi. Le tabelle dell'allegato 2 riportano ulteriori indicazioni sull'attuazione dei principi di contabilità dei costi e di separazione contabile. I riferimenti a specifici requisiti di contabilità dei costi relativi, ad esempio, alle linee affittate, alla disaggregazione della rete locale e all'interconnessione si trovano nelle corrispondenti sezioni della presente relazione.

Nelle sue raccomandazioni[25] sulle tariffe di interconnessione, la Commissione ha ritenuto che l'approccio basato sui costi incrementali medi di lungo periodo previsti (modello LRAIC) - che

(25) Raccomandazione della Commissione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (Parte 1 - Fissazione dei prezzi d'interconnessione), GU L 73 del 12.3.1998; raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 2 - Separazione contabile e contabilità dei costi), GU L 141 del 13.5.1998.

implica un sistema contabile basato sui costi correnti - è il migliore perché più adatto ad un mercato concorrenziale.

Mentre nella maggior parte degli Stati membri i costi correnti servono da base di costo per determinare le tariffe di interconnessione e di reti locali disaggregate, il loro uso per le linee affittate e la telefonia vocale è più limitato. Per le tariffe di interconnessione, i costi storici sono tuttora in uso nei sistemi contabili degli operatori notificati di Danimarca, Lussemburgo, Portogallo, Finlandia e Svezia, sebbene molti di essi abbiano iniziato la migrazione verso un sistema basato sui costi correnti. Per quanto riguarda la Finlandia, va notato che in quel paese vi sono più di 50 operatori con notevole potere di mercato, ognuno dei quali sviluppa un proprio modello contabile; l'operatore principale applica un sistema basato sui costi correnti. La Danimarca è attualmente l'unico paese che continua ad adeguare le tariffe di interconnessione mediante un'analisi comparativa internazionale delle tariffe di interconnessione praticate in alcuni paesi dell'UE, sebbene sia previsto che la tariffazione si riferisca ad un modello LRAIC a partire da gennaio 2003.

Per quanto riguarda lo standard di costo applicato per la modellizzazione dei costi di interconnessione, il metodo LRAIC viene già applicato in un primo gruppo di operatori storici di sei Stati membri (Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi - per le tariffe di terminazione delle chiamate - e Regno Unito). In Austria, l'ANR si serve di un modello FLLRIC. Altri Stati membri stanno elaborando modelli LRAIC sotto la supervisione delle ANR (Belgio, Danimarca, Spagna, Italia, Lussemburgo). La Svezia intende applicare tale metodologia solo a partire dal gennaio 2004, mentre Portogallo e Finlandia non hanno ancora preso una decisione in merito.

Elemento fondamentale ai fini dell'osservanza dei principi del diritto comunitario in materia di determinazione dei costi è l'esistenza di un processo di verifica che comprenda un controllo da parte di un organismo indipendente o dell'ANR. La Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di diversi Stati membri. Attualmente, le verifiche sono effettuate di norma da organismi esterni indipendenti, sebbene in molti casi le ANR procedano a verifiche supplementari. Solo tre ANR (Germania, Austria e Finlandia) eseguono tutte le procedure di verifica volte a certificare i sistemi contabili dei rispettivi operatori. Tutti gli Stati membri hanno verificato almeno una volta i sistemi contabili degli operatori notificati, ad eccezione del Belgio (dove l'operatore storico non ha reso pubblica la descrizione del proprio modello contabile e la verifica si è svolta unicamente sul modello dell'ANR), del Lussemburgo e della Finlandia (dove sono stati verificati i sistemi di circa diciotto degli oltre cinquanta operatori con notevole potere di mercato). In Grecia i risultati della prima verifica si riferiscono al 2001.

La portata della verifica è un elemento importante per determinare se il processo istituito dall'autorità di regolamentazione consente di accertare la conformità dei sistemi contabili degli operatori notificati. Generalmente, la verifica è completa e verte sulla metodologia, sull'accuratezza e sui volumi (cfr. allegato 2). Tuttavia, due Stati membri (Danimarca e Finlandia) procedono solo ad un esame non approfondito di una o più parti del modello.

Anche il momento della verifica è un elemento importante del processo: la differenza tra la data dell'ultimo controllo contabile e il periodo per il quale vengono calcolate le tariffe ha un effetto negativo sulla qualità delle previsioni effettuate al fine di determinare le tariffe. In tre Stati membri le verifiche relative ai conti del 2000 non sono state eseguite per motivi assai diversi: in Belgio l'ANR non le ha imposte; in Italia l'organismo incaricato della verifica è stato designato in ritardo e la verifica è tuttora in corso e in Lussemburgo a tutt'oggi non è stata effettuata nessuna verifica. Le dichiarazioni di conformità per il 2000 non sono ancora state pubblicate in Francia e in Italia (dove le dichiarazioni sono pubblicate con notevoli ritardi), in Belgio (dove è stata pubblicata una dichiarazione relativa ai costi di interconnessione unicamente per l'esercizio 2001) e in Lussemburgo (dove non sono state effettuate verifiche). In Finlandia a fine 2001 l'ANR ha pubblicato una dichia-

razione che non effettua distinzioni fra i diversi operatori con notevole potere di mercato oggetto delle verifiche. In Grecia la dichiarazione relativa alla verifica dei costi di interconnessione non è stata ancora pubblicata.

Concludendo, sebbene il grado di attuazione del principio di contabilità dei costi vari da un paese all'altro, la maggior parte degli Stati membri si adopera per migliorare i modelli di contabilità dei costi e per garantire un maggiore orientamento ai costi delle tariffe offerte agli altri operatori e all'utenza finale. Tuttavia, la portata delle verifiche e la scarsa uniformità delle procedure genera incertezza per quanto riguarda i dati sui costi usati per determinare i prezzi, nonché la trasparenza delle informazioni utilizzate.

Per quanto riguarda la separazione contabile, ovvero l'esigenza di mantenere una contabilità separata ai fini della trasparenza dei costi e per evitare eventuali pratiche anticoncorrenziali, in Germania la contabilità separata si tiene esclusivamente nel contesto di specifici calcoli bottom-up, mentre in Austria è stato aperto un procedimento che impone l'obbligo di separazione contabile per il 2001. In Lussemburgo la separazione contabile è in fase di attuazione. Tuttavia, va notato che anche nei casi di separazione contabile esaustiva i conti non sembrano comprendere elementi fondamentali quali gli oneri di trasferimento fra unità commerciali (Grecia, Spagna, Paesi Bassi, Finlandia), i costi o i ricavi. In tutti gli Stati membri dovranno pertanto essere apportati diversi perfezionamenti prima che il grado di attuazione del principio di separazione contabile possa essere ritenuto soddisfacente.

L'attuazione dei principi di contabilità dei costi e di separazione contabile in Irlanda e nel Regno Unito può fungere da esempio di migliore pratica nell'UE dal punto di vista dell'approccio e della metodologia utilizzati, degli elementi della verifica svolta dall'ANR e della messa a disposizione di informazioni a terze parti. Tutti questi elementi garantiscono maggiore trasparenza del processo di tariffazione e contribuiscono ad instaurare la fiducia nei sistemi di contabilità dei costi degli operatori notificati e, indirettamente, nell'orientamento ai costi delle tariffe.

4.9. Autorizzazioni

4.9.1. Condizioni

L'attuale direttiva sulle licenze contiene un elenco esaustivo delle possibili condizioni per il rilascio di una licenza, in particolare l'uso dei numeri, l'affidabilità finanziaria, i requisiti essenziali, l'osservanza delle norme di concorrenza, i contributi al servizio universale ed altre esigenze di interesse generale.

In seguito alla liberalizzazione sono stati apportati numerosi perfezionamenti ai regimi nazionali per quanto riguarda le condizioni di rilascio di licenze ed autorizzazioni e i sistemi della maggior parte degli Stati membri sono ormai conformi alle disposizioni della direttiva. Malgrado i progressi compiuti, la Spagna è tuttora impegnata nel processo di conversione delle licenze rilasciate in base al sistema precedente, situazione delicata se si considera che le autorizzazioni attuali devono essere rese conformi alla nuova direttiva sulle autorizzazioni entro il 25 luglio 2003. Il sistema francese impone tuttora ai titolari di licenza l'obbligo di investire una quota del fatturato in attività di ricerca e sviluppo, condizione non prevista dalla direttiva attuale. La Commissione ha avviato un nuovo procedimento di infrazione nei confronti della Francia al riguardo. Di norma, gli operatori presenti sul mercato non si lamentano delle condizioni di licenza, eccetto in Italia, dove gli operatori di reti satellitari chiedono un'ulteriore semplificazione di tali condizioni.

Per quanto riguarda le licenze di telefonia mobile, le condizioni di licenza 3G relative ai requisiti di installazione e copertura sono state oggetto di accese discussioni negli ultimi mesi, in considerazione delle difficoltà generalmente risentite nel settore e dei ritardi annunciati nella commercializzazione dei servizi 3G.

Occorre rammentare in primo luogo che l'esistenza di condizioni di licenza relative all'installazione delle reti di telefonia mobile è compatibile sia con il quadro normativo attuale che con quello futuro, mentre spetterà agli Stati membri determinare la portata precisa di tali condizioni alla luce delle circostanze nazionali. Ciò nonostante, è stata invocata un'attenuazione delle condizioni di licenza e in tre Stati membri (Belgio, Spagna e Portogallo) è stata concessa una proroga per taluni obblighi delle licenze 3G iniziali in materia installazione e copertura. Inoltre, in due Stati membri (Italia e Francia) è stata prorogata la durata delle licenze 3G prevista inizialmente (da 15 a 20 anni).

Nella sua comunicazione del giugno 2002 "Verso una completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione", la Commissione ha sottolineato l'esigenza che il contesto normativo si mantenga stabile, pur riconoscendo che potrebbe rendersi necessario adattare le modalità attuative. Ha inoltre affermato che tali modifiche dovranno obbedire a condizioni trasparenti ed obiettive e che ciò implicherebbe una consultazione pubblica sulla base di una proposta ragionata e motivata. La Commissione ha altresì raccomandato che eventuali modifiche alle condizioni di licenza siano discusse con le altre amministrazioni nazionali nelle sedi appropriate, onde agevolare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e progredire verso un approccio coordinato per tutta l'UE.

In tutti gli Stati membri, le condizioni di licenza consentono in varia misura di ricorrere ad accordi di condivisione delle infrastrutture di rete per facilitare l'introduzione delle reti 3G. In alcuni casi la condivisione di impianti quali le antenne potrebbe essere resa obbligatoria a livello nazionale, per motivi di tutela dell'ambiente e di interesse generale. Sebbene tali disposizioni siano soggette all'applicazione delle norme di concorrenza e la determinazione del grado di adempimento ai requisiti di installazione previsti dalle singole licenze sia di competenza nazionale, la Commissione è favorevole in via di principio a questi mezzi per accelerare la commercializzazione dei servizi mobili a banda larga.

4.9.2. Diritti

I diritti di licenza devono mirare a coprire i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione delle licenze in questione e devono essere proporzionati al lavoro effettivamente svolto[26]. L'allegato 2 contiene una tabella che riporta i livelli dei diritti applicati negli Stati membri per la fornitura di servizi di telefonia vocale.

Il lungo processo volto a moderare l'ingente onere una tantum riscosso in Germania è ormai giunto a termine. In seguito all'annullamento, da parte del supremo tribunale amministrativo, del precedente regolamento sui diritti di licenza, è entrato in vigore un nuovo regolamento che dispone diritti finalizzati a coprire i costi sostenuti per il rilascio della licenza.

Nella maggior parte degli Stati membri, il livello dei diritti amministrativi è rimasto invariato dall'anno scorso. Rispetto al 2001, i diritti amministrativi hanno subito variazioni in quattro Stati membri (Belgio, Italia, Paesi Bassi e Svezia). In Belgio e in Italia i diritti sono lievemente aumentati in termini nominali (di entità pressoché trascurabile) in tutte le categorie, mentre in Svezia l'aumento è stato leggermente superiore. Nei Paesi Bassi la struttura è mutata: i diritti pagati dagli operatori con notevole potere di mercato sono aumentati mentre quelli degli altri operatori sono diminuiti o rimasti invariati.

I diritti per la numerazione sono diminuiti in quattro Stati membri (Germania, Finlandia, Francia e Paesi Bassi), mentre sono lievemente aumentati in termini nominali (anche in questo caso in misura pressoché trascurabile) in Belgio e Italia.

(26) Si possono riscuotere oneri addizionali per garantire l'uso ottimale di risorse limitate, il che spiega le differenze fra le strutture dei contributi per infrastrutture e servizi fissi e mobili.

L'entità dei diritti amministrativi e di numerazione non sembra costituire un problema rilevante perché, salvo le preoccupazioni espresse dagli operatori italiani di reti satellitari, i soggetti del mercato non hanno sollevato la questione dei diritti. Le autorità italiane prevedono di riesaminare i diritti contestualmente al recepimento del nuovo quadro normativo.

Il livello dei diritti d'uso dello spettro radio applicati alle reti mobili è rimasto sostanzialmente invariato dal momento del rilascio delle licenze. Tuttavia, in Spagna sono intervenute delle modifiche determinate dalla legge finanziaria 2002, che ha disposto una riduzione media del 65% dei diritti di prenotazione delle frequenze rispetto al 2001 per le tecnologie GSM, DCS e UMTS, oltre ad introdurre un limite massimo annuo del 5% per gli aumenti futuri fino al 2006. Questa decisione interviene dopo i sostanziali aumenti dei diritti di prenotazione delle radiofrequenze disposti dalla legge finanziaria spagnola del 2001. In Francia, poiché nel 2001 in occasione della prima asta per la concessione delle licenze 3G non era stato possibile attrarre più di due candidati, nel 2002 il prezzo delle licenze è stato ritoccato, in tempo utile per la seconda fase (2002), e ridotto ad un onere una tantum di 619 milioni di euro a cui si aggiunge un prelievo annuo dell'1% sul fatturato generato dai servizi 3G.

4.9.3. Servizi pubblici R-LAN

Un settore nei confronti del quale gli operatori mostrano sempre maggior interesse è quello dell'offerta al pubblico di servizi R-LAN (rete locale a onde radio) a complemento di altre tecnologie a banda larga e mobili. Nella maggior parte degli Stati membri questa attività non implica l'ottenimento di una licenza, ma in quattro di essi (Spagna, Italia, Lussemburgo e Grecia) l'offerta al pubblico di servizi R-LAN è attualmente vietata, sebbene vi siano indicazioni secondo cui tali paesi rivedranno la propria posizione al riguardo.

La Commissione sta valutando l'opportunità di pubblicare una raccomandazione in questo settore, indicando che l'offerta al pubblico di servizi di accesso R-LAN dovrebbe essere esente da licenza oppure soggetta unicamente ad un'autorizzazione generale, senza imporre alcun onere specifico per l'uso delle radiofrequenze necessarie alla fornitura di tali servizi. Attualmente sono in corso consultazioni con gli Stati membri.

4.9.4. Diritti di passaggio

L'ingresso nel mercato da parte di nuovi operatori di rete e lo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni nel suo complesso dipendono dalle condizioni di installazione delle reti e di messa in opera delle nuove infrastrutture. Il quadro normativo comunitario stabilisce pertanto che la concessione dei diritti di passaggio debba obbedire al principio di non discriminazione e promuove la condivisione delle strutture ove la concessione di ulteriori diritti di passaggio non sia possibile in conseguenza dell'applicazione di requisiti essenziali, quali la tutela dell'ambiente e/o obiettivi connessi con l'assetto locale del territorio. Le procedure per la concessione dei diritti di passaggio devono essere obiettive, tempestive e trasparenti e l'indipendenza delle autorità competenti deve essere garantita a tutti i livelli. Tali principi sono chiaramente sanciti anche nel nuovo quadro normativo.

Nelle precedenti relazioni sono stati individuati diversi problemi in materia di diritti di passaggio, quali la concessione di diritti specifici all'operatore storico, la scarsa trasparenza delle norme e delle procedure e la ripartizione poco chiara delle competenze fra le varie autorità competenti. Ciò ha causato una serie di inconvenienti per i nuovi operatori e notevoli ritardi nell'installazione delle nuove infrastrutture.

Le difficoltà e i ritardi nell'ottenere diritti di passaggio e permessi di costruzione per le infrastrutture di rete rimangono una preoccupazione importante per gli operatori in tutta l'UE, in particolare per l'installazione delle reti 3G. Sebbene alla base di alcuni di questi problemi vi

siano legittime preoccupazioni connesse alla tutela dell'ambiente e alla salute pubblica, e pur riconoscendo che in molti casi si tratta di situazioni di competenza delle autorità locali, rimane pur vero che la situazione è esacerbata dalla molteplicità delle norme applicabili e dalla mancanza di coerenza e di coordinamento nell'approccio procedurale e programmatico adottato a livello locale e regionale. In particolare, sussistono problemi in Grecia e in Austria (per reti mobili, riconducibili a preoccupazioni di salute pubblica), in Francia (in particolare per gli operatori di reti via cavo), in Lussemburgo (nonostante gli sviluppi recenti determinati da un procedimento di infrazione) e in Belgio, Italia, Svezia e Spagna. Desta particolare preoccupazione il fatto che in alcuni Stati membri, come in Italia, siano concessi diritti discriminatori a gestori di reti e servizi di telecomunicazioni di cui le autorità locali sono proprietarie o detengono il controllo.

Preoccupa inoltre il rischio di proliferazione di tasse e altri tributi imposti dalle autorità locali o regionali sulle infrastrutture di rete mobile situate sul suolo pubblico, in particolare in Belgio, dove legislazione regionale di tassazione delle infrastrutture fisse e mobili viene contestata a livello federale. In Spagna desta preoccupazione anche la possibilità che le amministrazioni locali subordinino la concessione del diritto di installazione dell'infrastruttura al versamento di un importo corrispondente ad una percentuale dei ricavi degli operatori.

D'altra parte, si registrano prove incoraggianti della consapevolezza degli Stati membri della necessità di affrontare questi problemi, come testimoniano diverse iniziative nazionali volte a migliorare il coordinamento e la coerenza delle norme in questo settore. Per esempio, le autorità per le telecomunicazioni in Danimarca, Austria e Spagna hanno indirizzato alle autorità locali appositi orientamenti in tal senso. Dal canto loro, le autorità greche, irlandesi e olandesi hanno istituito gruppi di lavoro per riunire intorno ad uno stesso tavolo i soggetti interessati. È molto positiva in tal senso l'iniziativa presa dalle autorità italiane di armonizzare le varie leggi regionali in materia.

4.10. Servizio universale, consumatori e utenti

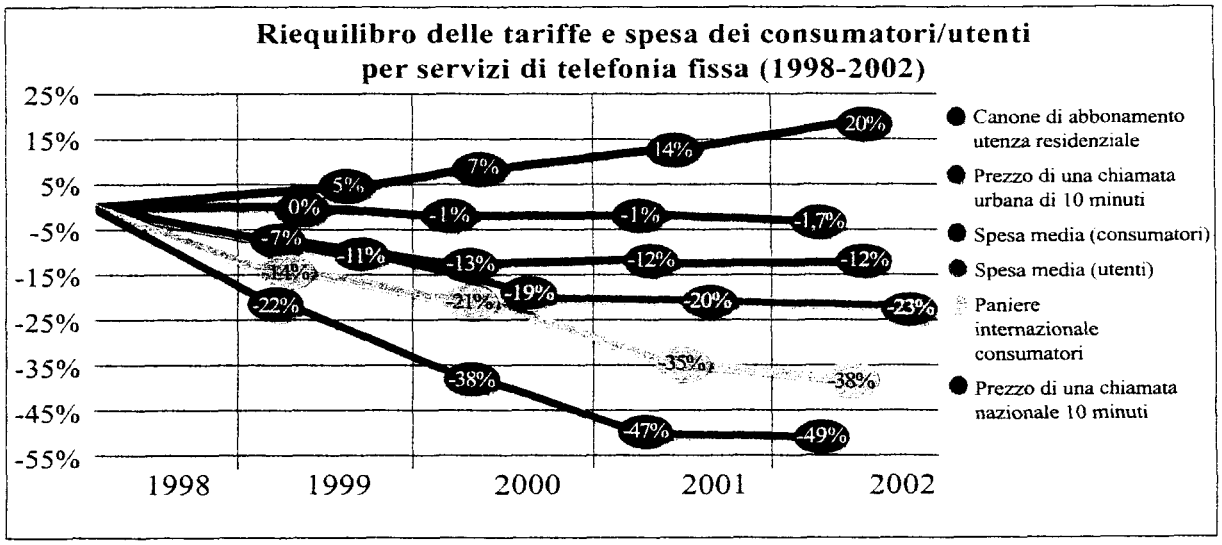
4.10.1. Prezzi al dettaglio

4.10.1.1. Orientamento ai costi, contabilità dei costi e regimi tariffari speciali

Le tariffe per l'uso di reti e servizi pubblici di telefonia fissa appartenenti ad operatori con notevole potere di mercato devono improntarsi al principio dell'orientamento ai costi. A tal fine, è essenziale verificare il funzionamento di un sistema coerente di contabilità dei costi. Inoltre, eventuali regimi di sconto concessi da queste organizzazioni agli utenti dei loro servizi devono essere pienamente trasparenti, essere pubblicati ed applicati in osservanza del principio di non discriminazione. L'applicazione di questi principi è indispensabile per evitare distorsioni delle condizioni di mercato (come in caso di compressione dei prezzi) e garantire che i prezzi diminuiscano per effetto della pressione della concorrenza.

Il diritto comunitario ha previsto a tal fine un progressivo riequilibrio delle tariffe al dettaglio orientandole ai costi, riequilibrio di fatto avvenuto, seppur in misura diversa nei diversi Stati membri. I dati riportati nell'allegato 2 e nel grafico in appresso mostrano che dalla data della liberalizzazione del settore della telefonia vocale (1° gennaio 1998), il canone di abbonamento è aumentato in tutta l'UE (del 20% circa sia per l'utenza residenziale che per le imprese), mentre le tariffe per le chiamate urbane hanno subito aumenti di minore entità, in funzione della durata. Parallelamente, i prezzi delle chiamate nazionali ed internazionali sono diminuiti considerevolmente (rispettivamente del 50% e 40% circa per gli utenti residenziali e commerciali). Tuttavia, alcuni Stati membri ritengono che le tariffe non siano ancora state del tutto riequilibra-

te (Belgio, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Svezia). In alcuni casi, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione quando la rigidità dei sistemi di tariffazione ha ostacolato il riequilibrio delle tariffe, in particolare in Spagna, paese contro cui è in corso una causa dinanzi alla Corte di giustizia. Inoltre, in diversi Stati membri vi è un margine ristretto fra il canone di abbonamento mensile pagato dall'utenza residenziale e il prezzo di locazione mensile della rete locale totalmente disaggregata per la fornitura di servizi di telefonia vocale. A tale riguardo, nel maggio 2002 la Commissione ha inviato una comunicazione di addebiti all'operatore storico tedesco.



Cfr. nota 27

È indispensabile che l'ANR svolga un ruolo attivo, soprattutto nella verifica del sistema di contabilità dei costi degli operatori con notevole potere di mercato. Occorre conferire alle ANR i poteri necessari (ciò non è avvenuto in Belgio) ed esse devono esercitarli attivamente in questo campo, come avviene in Danimarca, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. Tuttavia, il rischio che una politica dei prezzi anticoncorrenziale impedisca l'ingresso nel mercato e provochi distorsioni della concorrenza continuerà probabilmente ad essere significativo alla data di applicazione del nuovo quadro normativo.

Nonostante l'aumento della concorrenza, gli Stati membri continuano a ritenere che il livello di concorrenza in numerosi mercati al dettaglio della telefonia vocale non basti da solo a controbilanciare il potere di mercato dell'operatore storico. Nella maggior parte degli Stati membri si fa ricorso a meccanismi di price cap per garantire la diminuzione delle tariffe, realizzare una concorrenza effettiva e perseguire esigenze di interesse generale, per esempio garantire la ragionevolezza dei prezzi del servizio telefonico pubblico. Solo la Finlandia ha revocato gli obblighi di orientamento ai costi per le chiamate nazionali e internazionali.

(27) Queste variazioni sono calcolate sulla base di un paniere di rete commutata, ove utenti/consumatori si avvalgano di un servizio di rete commutata di un operatore storico. Per i particolari della composizione del paniere, cfr. l'allegato 1, paragrafo 8.3.

4.10.1.2. Regimi di finanziamento del servizio universale

Scopo principale della politica dell'UE in materia di servizio universale e della legislazione nel settore delle telecomunicazioni è garantire che tutti gli utenti, in particolare gli utenti disabili e gli utenti con specifiche esigenze sociali, abbiano accesso ad un insieme definito di servizi, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e, alla luce delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo ragionevole.

Sebbene, in termini generali, il servizio universale sia garantito in tutti gli Stati membri senza apparenti difficoltà, permangono settori di preoccupazione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di misure specifiche per gli utenti disabili e gli utenti con esigenze sociali particolari, nonché la fornitura di servizi di consultazione degli elenchi telefonici e di servizi di informazione relativi a tutti gli abbonati.

Per quanto riguarda le misure specifiche per gli utenti disabili e gli utenti con esigenze sociali particolari, rari sono gli Stati membri che hanno introdotto regimi tariffari speciali per queste categorie di utenza (Austria, Germania e Italia). I dati riportati nell'allegato 2 mostrano, tuttavia, che tutti gli Stati membri salvo Francia, Paesi Bassi e Austria hanno attuato misure specifiche per permettere agli utenti disabili di fruire dei servizi telefonici (ad es. chiamate gratuite ai servizi di consultazione elenchi e bollette in braille per utenti non vedenti).

D'altra parte, la fornitura di servizi di consultazione e di servizi di informazione relativi a tutti gli abbonati si è rivelata problematica, inducendo la Commissione ad avviare diversi procedimenti di infrazione. Ciò nonostante, si registra un recente miglioramento della situazione (ad esempio in Grecia, dove sono state adottate nuove norme, non ancora applicate), come rivela l'allegato 2. In questo contesto, la costituzione di un sistema coerente di raccolta dei dati degli abbonati e di messa a disposizione di tali dati a tutti gli organismi interessati, secondo principi di orientamento ai costi e di non discriminazione, è essenziale ai fini della fornitura di un servizio universale di consultazione elenchi.

Qualora la fornitura dei vari elementi che compongono il servizio universale comporti un onere eccessivo per le imprese, il diritto comunitario autorizza gli Stati membri a coprire il costo netto corrispondente costituendo un fondo di finanziamento che consenta di suddividere tale costo tra tutti gli operatori. Per calcolare tale costo netto, è ovviamente indispensabile porre in essere un sistema coerente di contabilità dei costi. Sono tenuti a contribuire al fondo esclusivamente i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni e/o di servizi di telefonia vocale offerti al pubblico e il metodo di ripartizione fra i contribuenti deve essere improntato ai criteri di oggettività e non discriminazione.

La Corte di giustizia ha fornito al riguardo criteri chiari, nella sentenza del 30 novembre 2000 (causa Commissione contro Regno del Belgio, C-384/99) e più recentemente in quella del 6 dicembre 2001 (causa Commissione contro Repubblica francese, C-146/00), che dovrebbero agevolare il recepimento del nuovo quadro. I principi del servizio universale figurano anche nel nuovo quadro normativo, seppure in un contesto più ampio dato che le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi di comunicazione elettronica.

Diminuendo le quote di mercato degli operatori storici, aumentano le richieste di finanziamento della fornitura del servizio universale. Nello scorso anno, gli operatori interessati hanno chiesto il finanziamento del costo netto della fornitura del servizio universale in Portogallo, Belgio, Spagna, Irlanda e Austria (sebbene in quest'ultimo caso la richiesta sia stata poi ritirata). In Grecia e in Francia si è svolta una consultazione pubblica in merito (in seguito alla sentenza della Corte di giustizia).

Tuttavia, a tutt'oggi due soli Stati membri hanno imposto ad altri operatori di effettuare pagamenti al fornitore del servizio universale (Francia e Italia), mentre altri due Stati membri (Spagna e Regno Unito) sono giunti alla conclusione che la fornitura del servizio universale non costituiva un onere eccessivo per l'operatore designato. L'allegato 2 riporta ulteriori dettagli in merito.

4.10.1.3. Questioni relative ad utenti e consumatori

Il quadro normativo mira a garantire l'osservanza di un insieme di diritti fondamentali dei consumatori, quali la trasparenza delle informazioni, la qualità dei servizi telefonici, l'accesso agli elenchi abbonati e la fatturazione dettagliata. Il nuovo quadro garantisce un'ampia continuità nell'applicazione di questi principi.

I fornitori di servizi telefonici mobili e fissi devono consegnare ai consumatori un contratto cartaceo, i cui termini e condizioni standard devono essere pubblicati sotto la supervisione dell'ANR. Ciò sembra avvenire in tutti gli Stati membri; infatti, anche il Lussemburgo si è di recente dotato di un'apposita regolamentazione in seguito ad procedimento di infrazione avviato nei suoi confronti perché l'ANR non disponeva di poteri in tal senso.

La Comunità ha fissato una serie di indicatori finalizzati a misurare la qualità dei servizi di telefonia vocale. Tali indicatori consentono alle ANR di valutare la qualità del servizio e di adottare opportuni provvedimenti correttivi, per esempio imponendo determinati target qualitativi agli operatori con notevole potere di mercato. Questi ultimi devono tenere informazioni aggiornate relative alle loro prestazioni, sulla base di detti parametri. I dati riportati nell'allegato 2 sembrano attestare che queste disposizioni vengono attuate in tutti gli Stati membri. Inoltre, in quasi tutti gli Stati membri le ANR hanno imposto target qualitativi agli operatori con notevole potere di mercato (ad eccezione di Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito); solo le ANR di Belgio, Irlanda e Regno Unito hanno pubblicato i risultati dei rilevamenti della qualità del servizio per il 2001. Tuttavia, l'OFTEL ha fissato indicatori di comparazione delle prestazioni, che forniscono informazioni comparabili sulla qualità del servizio di numerosi operatori di telecomunicazioni nel Regno Unito, nonché analisi qualitative sui servizi di quattro reti di telefonia mobile.

La fatturazione dettagliata è indubbiamente uno strumento fondamentale per migliorare la fiducia dei consumatori. Il quadro normativo attuale dispone che gli utenti ricevano, su richiesta e senza costi aggiuntivi, un certo livello di fatturazione dettagliata che consenta loro di individuare ogni singola chiamata, di controllare le spese e l'uso del servizio. Ove appropriato, gli abbonati possono ottenere, gratuitamente o ad un prezzo ragionevole, una presentazione più dettagliata della bolletta.

Basandosi sugli esiti delle precedenti relazioni, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di numerosi Stati membri. Tra i paesi nei confronti dei quali, al momento dell'elaborazione della settima relazione, era ancora in corso un procedimento Danimarca, Grecia e Lussemburgo hanno emanato disposizioni legislative per adempire ai requisiti europei, mentre i Paesi Bassi intendono provvedere in tal senso tra breve. Nel caso dell'Austria, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia. In Finlandia, stando alle ultime informazioni, le fatture dettagliate sono fornite gratuitamente ma non riportano di norma indicazioni relative alle singole chiamate.

Il quadro normativo prevede un'ulteriore forma di protezione del consumatore stabilendo che le misure adottate in caso di mancato pagamento delle fatture siano improntate ai principi di proporzionalità e non discriminazione e siano facilmente accessibili alle parti interessate. Prima di un'eventuale interruzione o cessazione del servizio il consumatore deve essere informato con sufficiente preavviso. Non sono stati riferiti problemi in questo campo.

Le reti pubbliche di telefonia fissa devono inoltre consentire agli utenti uno sbarramento selettivo delle chiamate entranti. Tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Austria, hanno dato attuazione a questa disposizione (cfr. dati dell'allegato 2).

4.11. Protezione dei dati

4.11.1. Conservazione dei dati per fini di fatturazione e conservazione dei dati relativi al traffico

Ai sensi del quadro normativo attuale, i dati relativi al traffico devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata. Tali dati possono essere utilizzati esclusivamente per fini di fatturazione e di pagamento di servizi di interconnessione, fino alla fine del periodo entro cui la fattura può essere legittimamente contestata o il pagamento della stessa sollecitato. La nuova direttiva sulla protezione della vita privata e le comunicazioni elettroniche contiene una disposizione analoga che si applica all'insieme delle comunicazioni elettroniche e prevede possibilità supplementari di conservare i dati per fini commerciali e per fornire servizi a valore aggiunto, previo consenso dell'interessato.

La durata del periodo di conservazione dei dati relativi di traffico per fini di fatturazione varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro, poiché il periodo in cui una fattura può essere legittimamente contestata di norma è definito dal codice civile, significativamente diverso da un paese all'altro: si va dai tre mesi della Finlandia ai sei anni del Regno Unito. Questo fatto potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno.

Il quadro attuale autorizza tuttavia gli Stati membri ad adottare norme derogatorie all'obbligo di cancellare i dati relativi traffico, ad esempio per motivi di sicurezza nazionale o per prevenire o perseguire reati. La nuova direttiva riprende tale disposizione, aggiungendo che la misura deve non solo essere necessaria, ma anche appropriata e proporzionale, e stabilendo esplicitamente che le disposizioni nazionali devono essere conformi ai principi generali del diritto comunitario. Prevede infine che il periodo di conservazione dei dati debba essere limitato.

I dati disponibili sono riportati nell'allegato 2. In diversi Stati membri (Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Lussemburgo) sono state adottate disposizioni legislative in materia di conservazione dei dati relativi al traffico per fini di indagini criminali, ma in nessuno di essi sono state emanate norme di diritto derivato che precisino la durata del periodo di conservazione. Il diritto primario prevede un periodo massimo di dodici mesi, salvo in Belgio dove i dodici mesi costituiscono il periodo minimo. In Spagna l'obbligo di conservazione si applica ai servizi della società dell'informazione. In Germania la durata di conservazione dei dati relativi al traffico per indagini di polizia varia da sei a dodici mesi. Per quanto riguarda le carte prepagate e i fornitori di servizi Internet, la legge dei Paesi Bassi prevede un periodo massimo di conservazione di tre mesi per un insieme limitato di dati relativi al traffico per fini di indagini criminali.

I tempi di conservazione dei dati sul traffico per scopi diversi dalla fatturazione e dal pagamento dei servizi di interconnessione sono tuttora all'esame in diversi Stati membri ma sembra che tali periodi tendano ad essere inferiori a quelli previsti per la fatturazione e il pagamento dell'interconnessione. Non è chiaro se i dati relativi traffico che devono essere conservati per fini non legati alla fatturazione siano diversi da quelli che possono essere conservati per fini di fatturazione e pagamento dell'interconnessione.

Lo scarso livello di armonizzazione degli Stati membri in materia di durata della conservazione dei dati relativi al traffico, sia per scopi di fatturazione che per altri scopi, causa un onere finanziario per gli operatori, soprattutto quelli attivi in più paesi. Gli operatori ignorano spesso se siano previste o meno compensazioni finanziarie per tali oneri.

Gli effetti della legislazione sulla conservazione dei dati hanno iniziato a delinearsi più chiaramente solo nell'ultimo anno, probabilmente perché subito dopo la liberalizzazione l'attenzione si è inizialmente concentrata su aspetti delle telecomunicazioni quali le licenze, l'interconnessione e l'accesso ai mercati e gli operatori non attribuivano altrettanta importanza alla problematica della protezione dei dati. Tuttavia, alcuni anni dopo la liberalizzazione, mentre diversi Stati membri hanno adottato o preve-

dono di adottare norme più severe (motivate da esigenze di sicurezza nazionale e per fini di indagini criminali) e in un contesto di fragilità dei mercati finanziari, gli operatori prestano maggiore attenzione alle questioni di protezione dei dati e alle conseguenze delle normative nazionali e dello scarso livello di armonizzazione in Europa. Si avverte la necessità che gli Stati membri diano prova di maggiore chiarezza circa le disposizioni nazionali che disciplinano la conservazione dei dati relativi traffico.

4.11.2. Chiamate, fax e e-mail indesiderati

Per quanto riguarda i fax indesiderati il quadro attuale prevede un approccio basato sul consenso esplicito degli abbonati (detto opt-in). In Grecia e Lussemburgo non esistono disposizioni al riguardo, in violazione della direttiva.

Questa prevede che in materia di direct marketing gli Stati membri possano scegliere fra un approccio basato sul consenso (invio autorizzato solo a chi si dichiara interessato, opt-in) o sul rifiuto (divieto di invio a chi dichiara di non essere interessato, opt-out), mentre la posta elettronica in senso stretto non rientra nel campo di applicazione della direttiva. Come si evince dall'allegato 2, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Austria e Svezia hanno scelto un approccio opt-in sia per le chiamate che per le e-mail indesiderate. Il Regno Unito applica invece l'approccio opt-out in entrambi i casi. L'Irlanda ha adottato l'approccio opt-out per le chiamate indesiderate ma non disciplina le e-mail indesiderate. I Paesi Bassi applicano l'approccio opt-in per le chiamate indesiderate e l'approccio opt-out per la posta elettronica, mentre la Finlandia ha scelto l'approccio esattamente opposto. La Francia ha adottato un approccio opt-out per le chiamate indesiderate ma non ha adottato una posizione in merito alle e-mail. Belgio e Lussemburgo non hanno deciso che metodo adottare, in violazione della direttiva attuale, che impone agli Stati membri di adottare uno dei due approcci citati per le chiamate indesiderate. Il Portogallo applica un approccio opt-out per le e-mail indesiderate.

La nuova direttiva sulla tutela dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche conferma la possibilità di scelta fra regimi di opt-in e opt-out per le chiamate indesiderate e invece impone l'adozione di un regime opt-in per fax e e-mail (comprese tutte le forme di messaggeria elettronica, quali SMS, MMS, ecc.) inviati per fini di direct marketing. Ne consegue che numerosi Stati membri dovranno modificare la loro legislazione in merito per adempiere alle disposizioni della nuova direttiva, il cui recepimento negli Stati membri è previsto entro fine ottobre 2003.

5. ATTUAZIONE DELLA DECISIONE UMTS

Tutti gli Stati membri hanno ormai dato effettiva attuazione alla decisione UMTS[28] in quanto le licenze 3G sono state rilasciate in tutti gli Stati membri, assegnando le frequenze di terza generazione a norma delle pertinenti decisioni ERC[29], a loro volta adottate in seguito a mandati conferiti alla CEPT in applicazione della decisione UMTS. Per una relazione più dettagliata sull'attuazione della decisione UMTS negli Stati membri si vada all'allegato 2. Tale relazione, unitamente alle precedenti comunicazioni della Commissione sulla situazione del mercato di terza generazione[30], soddisfa gli obblighi di relazione imposti dalla decisione UMTS.

(28) Decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1).

(29) Decisioni ERC: ERC(97) 07 (bande di frequenza UMTS); ERC(00) 01 (ampliamento delle bande UMTS); ERC(99) 25 (uso armonizzato).

(30) Comunicazione "Introduzione delle comunicazioni mobili della terza generazione nell'Unione europea. Situazione attuale e approccio per il futuro", COM(2001) 141 del 20 marzo 2001; comunicazione "Verso una completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione", COM(2002) 301 dell'11 giugno 2002.

6. STATO DI AVANZAMENTO DEI PREPARATIVI PER IL RECEPIMENTO DEL NUOVO QUADRO

Le direttive che compongono i principali elementi del nuovo quadro normativo per le reti e servizi di comunicazione elettronica[31] devono essere recepite negli ordinamenti nazionali entro il 24 luglio 2003. Il nuovo quadro dispone inoltre che gli Stati membri applichino tali misure nazionali di recepimento a partire dal 25 luglio 2003[32], data in cui gli strumenti comunitari che compongono il quadro normativo attuale verranno abrogati e sostituiti dai suddetti elementi del nuovo quadro[33].

In tutti gli Stati membri è dunque in corso un'intensa fase preliminare di preparazione delle misure legislative di recepimento del nuovo quadro nell'ordinamento nazionale. Quasi tutti gli Stati membri hanno indetto consultazioni pubbliche sull'attuazione del nuovo quadro ed hanno pubblicato o stanno per pubblicare progetti di legge in tal senso. I modelli legislativi utilizzabili per recepire il nuovo quadro vanno dall'adozione di una nuova legge complessiva sulle comunicazioni (come contemplato in Belgio, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito) all'adozione delle necessarie modifiche da apportare alle leggi sulle comunicazioni esistenti (come contemplato in Danimarca e nei Paesi Bassi). La Commissione ritiene di massima importanza, ai fini della transizione ordinata verso il nuovo quadro, che le necessarie misure nazionali di recepimento siano adottate in tempo utile per poter essere di applicazione il 25 luglio 2003.

Una volta adottate tali misure, le autorità nazionali di regolamentazione potranno completare il processo di analisi del mercato e di valutazione della concorrenza effettiva, necessario per adeguare ai principi del nuovo quadro la normativa ex ante esistente. Si prevede che tale processo di adeguamento si protrarrà per un periodo di alcuni mesi successivo alla "data di applicazione" summenzionata, ma un requisito essenziale per completarlo è che siano già in opera le pertinenti strutture amministrative e il quadro legislativo. Alcune autorità nazionali di regolamentazione (per esempio in Danimarca, Grecia, Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Finlandia, Svezia e Regno Unito) hanno comunicato che ritengono di poter svolgere le loro analisi di mercato in anticipo rispetto alla data di applicazione del luglio 2003, mentre altre (Germania e Paesi Bassi, in particolare) hanno dichiarato di non avere la facoltà legale di svolgere questa funzione finché il nuovo quadro non sarà stato recepito. Sebbene l'autorità nazionale di regolamentazione dei Paesi Bassi non abbia ancora la facoltà legale di raccogliere le informazioni necessarie per le valutazioni di mercato, è stato preparato un progetto di legge per risolvere questo problema in via provvisoria.

Una problematica che potrebbe richiedere un'attenzione particolare in numerosi Stati membri è quella del rapporto fra le autorità nazionali di regolamentazione e i garanti per la concorrenza, perché occorrerà attuare una stretta collaborazione tra questi organismi a livello nazionale per garantire una coerenza di impostazione nel valutare le condizioni della concorrenza nei mercati interessati. Alcuni Stati membri, quali Belgio, Italia e Austria, stanno considerando la possibilità di disciplinare tale collaborazione mediante protocolli formali sottoscritti da entrambe le autorità, mentre altri Stati (quali Paesi Bassi e Regno Unito) intendono fondere le funzioni regolamentari e di concorrenza in un'unica autorità unificata. Gli Stati membri dovranno essere particolarmente diligenti nel garantire che le autorità nazionali di regolamentazione siano in possesso delle risorse necessarie, in termini di organico e di esperienza, per poter svolgere il processo di definizione ed analisi del mercato ad esse attribuito dal nuovo quadro.

(31) Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). Gli Stati membri devono recepire le disposizioni della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 31 ottobre 2003. La decisione spettro radio (676/2002/CE) non necessita di recepimento da parte degli Stati membri.

(32) Cfr. ad esempio l'articolo 28 della direttiva quadro.

(33) Cfr. l'articolo 26 della direttiva quadro.

La Commissione sta seguendo attivamente i preparativi in corso negli Stati membri e adotterà azioni appropriate ove gli obblighi del nuovo quadro non fossero adempiuti con la tempestività necessaria.

L'applicazione coerente del nuovo quadro normativo in tutta l'Unione europea richiede inoltre una stretta e regolare cooperazione a livello europeo fra le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri e con la Commissione. È di particolare importanza che le autorità nazionali di regolamentazione si adoperino per concordare i tipi di strumenti e soluzioni più adatti ad affrontare particolari situazioni del mercato, onde realizzare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche con condizioni eque e non discriminatorie per tutti gli operatori dell'UE. Il nuovo quadro dispone obblighi specifici al riguardo[34], e sono stati istituiti meccanismi nell'ambito dei quali attuare tale cooperazione (in particolare il comitato per le comunicazioni e il gruppo dei regolatori europei, nonché il comitato dello spettro radio e il gruppo per la politica in materia di spettro radio).

(34) Cfr., in particolare, l'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva quadro.

QUARTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/552/CEE "TELEVISIONE SENZA FRONTIERE" (COM (2002)778)

1. INTRODUZIONE

1.1. Antecedenti

Con la presente comunicazione, la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale la quarta relazione relativa all'attuazione della direttiva 89/552/CEE[1], modificata dalla direttiva 97/36/CE[2] e denominata "Televisione senza frontiere" (di seguito denominata "la direttiva").

L'articolo 26 della direttiva prevede che, al più tardi il 31 dicembre 2000 e quindi ogni due anni, la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione riguardante l'attuazione della direttiva modificata e, se necessario, elabori ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva, in particolare alla luce della recente evoluzione tecnologica.

La presente relazione segue la terza relazione[3], pubblicata alla fine del 2000, e si riferisce all'attuazione della direttiva negli anni 2001 e 2002.

Nella relazione si descrivono e si analizzano i fatti salienti verificatisi nell'attuazione della direttiva nel corso del periodo di riferimento. La relazione abborda in particolare l'attuazione dell'articolo 3 bis, sugli eventi di particolare rilevanza per la società, l'applicazione delle norme a tutela dei minori e quelle in materia di pubblicità, il coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione, nonché l'analisi della legislazione in materia di audiovisivi nei paesi candidati all'adesione all'Unione europea. È opportuno altresì precisare che, in ottemperanza all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, l'attuazione degli articoli 4 e 5 della stessa è oggetto di una relazione specifica[4]. Il punto 3.4. della presente relazione riporta le principali conclusioni della relazione specifica sugli articoli 4 e 5 (promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi) della direttiva.

In allegato, la Commissione propone un programma di lavoro inteso ad avviare un dibattito sull'eventuale necessità di adattare il quadro normativo, sulla scorta degli sviluppi dei mercati e delle tecnologie. Tale dibattito prenderà la forma di una consultazione pubblica e verterà su varie questioni orizzontali e specifiche. Il fine di questo esercizio è di fornire alla Commissione gli elementi necessari per valutare l'opportunità di aggiornare o adattare le norme vigenti. A seconda degli esiti che emergeranno dal processo consultivo, la Commissione valuterà se proporre al legislatore comunitario misure coerenti per potenziare la politica audiovisiva europea, tenendo peraltro conto dell'obiettivo di creare un ambiente favorevole alla competitività e alla crescita per lo sviluppo del settore audiovisivo[5].

(1) GU L 298/23 del 17.10.1989.

(2) GU L 202/60 del 30.7.1997.

(3) COM(2001) 9 def.

(4) COM(2000) 612 def.

(5) Conformemente all'obiettivo a lungo termine della Commissione, stabilito in occasione del vertice europeo di Lisbona, di fare dell'Unione l'economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo.

1.2. Sviluppo del mercato televisivo in Europa (2000-2002)[6]

Industria

Nel periodo 2001-2002 la tendenza positiva che ha caratterizzato lo sviluppo dell'industria televisiva dell'UE alla fine del secolo scorso pare segnare una svolta, mettendo a dura prova i modelli economici e inducendo gli operatori a una profonda revisione dei piani d'investimento per quanto riguarda i contenuti e le infrastrutture.

Il numero di canali disponibili, che è un indicatore sia della salute economica del settore televisivo, sia dei benefici per i consumatori in termini di scelta di contenuti, riflette chiaramente il clima d'incertezza che grava su questo settore. All'inizio del 2001 nell'UE erano trasmessi per via terrestre, satellitare o via cavo oltre 660 canali con potenziale copertura nazionale. Tale cifra rappresenta un sano incremento, di circa il 25%, rispetto allo stesso dato relativo all'anno precedente. Nello stesso periodo gli investimenti hanno continuato ad aumentare nel settore, relativamente marginale - dal punto di vista del grande pubblico -, dei canali che non trasmettono per via analogica terrestre (+ 30%).

Si è osservato un aumento significativo dei canali trasmessi sul territorio dell'UE. Molti canali vengono trasmessi su più di un tipo di apparato di trasmissione e vengono spesso ricevuti in più paesi dell'UE, principalmente via satellite. Inoltre, un numero sempre maggiore di canali disponibili in alcuni mercati, soprattutto i più piccoli, sono emessi di fatto in altri paesi. All'inizio del 2001, nell'UE vi erano oltre 68 canali di questo tipo (+ 13% rispetto ai dati relativi all'anno precedente).

La crescita del numero di canali disponibili è stata accompagnata da un aumento di 2/3 del numero di bouquet digitali proposti al pubblico. All'inizio del 2001 lo sviluppo di questa forma di emissione tecnica e commerciale di programmi televisivi investiva quasi tutti i mercati comunitari. Il successo della trasmissione digitale si fonda ampiamente sulle infrastrutture satellitari, dal momento che il lancio della televisione digitale terrestre non ha suscitato un immediato interesse nel pubblico. Alcune indagini recenti rivelano che solo 1,5 milioni di famiglie[7] erano collegate tramite decodificatori di tipo "set-top box" a televisioni digitali terrestri in Spagna, Svezia, Finlandia e Regno Unito, paese quest'ultimo con il maggior numero di connessioni attive. Nel contempo, la ricezione televisiva digitale via satellite riguardava 19 milioni di famiglie nell'UE, mentre 3 milioni di famiglie ricevevano segnali digitali via cavo. La percentuale complessiva di penetrazione della radiodiffusione digitale alla fine del 2001 può essere stimata intorno al 16% delle famiglie dell'UE.

Nell'insieme, la diffusione via satellite conosce un successo sempre maggiore. A metà del 2001, il numero di famiglie dell'UE che ricevevano canali televisivi direttamente o tramite antenne collettive ha superato i 33 milioni, con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente e del 52% rispetto alla metà del 1997. Molte più famiglie, inoltre, ricevono segnali televisivi inizialmente trasmessi da satellite, tramite operatori locali di TV via cavo.

La struttura dell'industria via cavo varia ancora notevolmente da un paese all'altro. In generale, gli investimenti in nuove connessioni via cavo procedono piuttosto lentamente, nell'indifferenza relativa del pubblico. La percentuale di famiglie europee connesse a reti via cavo nel 2001 si è mantenuta al livello del 53% del totale delle famiglie in possesso di televisore, e la

(6) L'Osservatorio europeo dell'audiovisivo ha fornito tutti i dati statistici citati nella presente comunicazione, salvo diversa indicazione.

(7) Nel 2001, il totale di famiglie in possesso di TV nell'UE si aggirava intorno a 151 444 000.